

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4099

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Disposizioni per contrastare le frodi assicurative

Presentata il 24 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi tempi è sempre più sentito e pressante il problema degli aumenti continui delle tariffe delle polizze per responsabilità civile, da parte delle società di assicurazioni. Infatti, recenti indagini, condotte da varie associazioni di consumatori, hanno appurato che negli ultimi sei anni il costo delle polizze è aumentato anche del 90 per cento per gli assicurati che non hanno avuto incidenti, mentre, per i meno fortunati, si è arrivati a picchi di aumento del 200-300 per cento. Aumenti incredibili, superiori da cinque a dieci volte il tasso di inflazione del periodo, che comportano la conseguenza che la maggioranza delle famiglie spende almeno una mensilità del proprio reddito per tale esigenza. Scandalosi appaiono poi i premi richiesti per le polizze di assicurazione della responsabi-

lità civile dei ciclomotori, il che conferma che la liberalizzazione delle tariffe non ha affatto portato ad una riduzione dei costi! La giustificazione di tali aumenti è motivata, da parte delle società di assicurazione, con il fatto oggettivo che una percentuale estremamente significativa dei rimborsi pagati per i sinistri denunciati, è dovuta a falsi incidenti e a episodi vari di carattere truffaldino.

L'assurda conseguenza di questa situazione è che, alla fine, è sempre il cittadino onesto che paga il costo di premi sempre più onerosi, per colpa di chi, truffando, trae illecito beneficio da uno stato di cose sempre più degradato e incontrollabile. L'approvazione della presente proposta di legge garantisce sia gli interessi degli utenti onesti, sia quelli delle imprese assicuratrici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli intestatari di polizze assicurative di responsabilità civile, che installano sui loro veicoli un sistema per l'acquisizione e la memorizzazione di eventi anomali omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono ottenere dalle società di assicurazione riduzioni sui premi dovuti.

ART. 2.

1. Le società di assicurazione, che concedono le riduzioni di cui all'articolo 1 pari ad almeno un quinto del costo normale dei premi, hanno diritto ad una deduzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari al 20 per cento dei relativi mancati introiti.

ART. 3.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri per l'omologazione dei sistemi di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione delle agevolazioni tributarie alle società di assicurazione che applicano le riduzioni sul costo dei premi di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di

euro per l'anno 2003 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0046570